SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 gennaio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2008, n. **214**.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto gli articoli 1, comma 1, lettera *b)*, e 2, commi l, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, e 2, lettera *b)*, della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose;

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto;

Visto l'articolo 22-*septies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al Capo I del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo le parole: «in forma scritta» sono inserite le seguenti: «e, comunque, con data certa».

2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 2005, dopo la lettera *e)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

«e-*bis*) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.».

3. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo n. 286 del 2005 è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis (Istituzione della scheda di trasporto)*. — 1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, è istituito un documento, denominato: "scheda di trasporto", da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore. La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6, o da altra documentazione equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto di merci a collettame, così come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilità di cui all'articolo 8.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso, così come definiti all'articolo 2, comma 1, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto.

4. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione ammi-

nistrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.

5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, ai sensi del comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro. All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in alternativa, il contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non compilano correttamente, ovvero non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto di cui al comma 3.».

4. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, introdotto dal comma 3 dell'articolo 1, è adottato entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 2005 il secondo periodo è sostituto dal seguente: «In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 180, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente.».

Art. 2.

Modifiche al Capo II del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286

1. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 2005, è sostituito dal seguente:

«1. I conducenti muniti della carta di qualificazione del conducente devono aver compiuto:

a) 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all'articolo 115, comma 1, lettera *d)*, numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2;

b) 18 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, fermi restando i limiti di cui all'articolo 115, comma 1, lettera *d)*, numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-*bis*;

c) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2;

d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-*bis*;

e) 23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-*bis*.».

2. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «specifico corso» sono inserite le seguenti: «di formazione ordinario o accelerato»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. È altresì consentito un corso di formazione accelerato, secondo le condizioni ed i limiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *e)*. Tale corso verte sulle materie indicate all'allegato I, sezione 1, ed è organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i criteri di cui all'allegato I, sezione 2-*bis*.»;

c) al comma 3, all'alinea, le parole: «Il corso di cui al comma 1 è organizzato» sono sostituite dalle seguenti: «I corsi di cui al comma 1 sono organizzati» ed alla lettera *b)* le parole: «con il decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «con i decreti di cui ai commi 2 e 2-*bis*.»;

d) al comma 4, le parole: «disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni adottate con i decreti di cui ai commi 2 e 2-*bis*».

3. All'allegato I del decreto legislativo n. 286 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «ALLEGATO I (previsto dall'articolo 19, comma 2)» sono sostituite dalle seguenti: «ALLEGATO I (previsto dall'articolo 19, commi 2 e 2-*bis)*»;

b) la rubrica della sezione 2: «ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA» è sostituita dalla seguente: «FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 2»;

c) nella sezione 2, terzo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «*su un terreno speciale*» sono inserite le seguenti: «*oppure in un simulatore di alta qualità*»;

d) dopo la Sezione 2 è inserita la seguente:

«Sezione 2-bis

FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA ACCELERATA DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 2-BIS

Il corso di formazione iniziale accelerato deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale accelerata deve essere di 140 ore.

L'aspirante conducente deve effettuare almeno dieci ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 88 del 15 aprile 2004.*

Durante la guida individuale, l'aspirante conducente è assistito da un istruttore abilitato. Il conducente può effettuare un massimo di 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte.

Per i conducenti di cui all'articolo 18, comma 3, la durata della qualificazione iniziale accelerata è di 35 ore, di cui 2 ore e mezza di guida individuale.

A formazione conclusa, il conducente deve sostenere un esame scritto e/o orale che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.»;

e) nella sezione 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Tale formazione periodica può essere parzialmente impartita in un simulatore di alta qualità*.».

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono dettate le disposizioni relative alle caratteristiche tecniche ed agli standard di qualità necessari a definire un simulatore di alta qualità, ed alla misura massima consentita di impiego dello stesso nei corsi di formazione di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 2006, come modificato dal presente decreto.

5. Il decreto di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 2005, introdotto dall'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 2005, n. 57:

«Art. 1 *(Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di autotrasporto di persone e cose)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:

a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale;

b) liberalizzazione regolata secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'art. 2 dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi;».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)* e comma 2, lettera *b)*, della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 2005, n. 57:

«Art. 2 *(Princìpi e criteri direttivi)*. — 1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) riordino delle normative e adeguamento delle stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale;

b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e dell'autotrasporto di viaggiatori;

c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale;

d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i princìpi della direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui all'art. 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono inoltre informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

b) per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*:

1) superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l'autotrasporto di merci;

2) libera contrattazione dei prezzi per i servizi di autotrasporto di merci;

3) responsabilità soggettiva del vettore ai sensi della normativa vigente e, ove accertata, del committente, del caricatore e del proprietario delle merci, i quali agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa o di pubbliche funzioni, per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in particolare, il carico dei veicoli, i tempi di guida e di riposo dei conducenti e la velocità massima consentita;

4) previsione, di regola, della forma scritta per i contratti di trasporto;

5) previsione della nullità degli effetti derivanti da comportamenti diretti a far gravare sul vettore il peso economico delle sanzioni a carico del committente per effetto delle violazioni di cui al numero 3);

6) previsione, in caso dí controversie legali relative a contratti non in forma scritta, dell'applicazione degli usi e delle consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

7) previsione di criteri per definire i limiti del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate;

8) individuazione di un sistema di certificazione di qualità per particolari tipologie di trasporti su strada, come quelle delle merci pericolose, delle derrate deperibili, dei rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per attuare tale disposizione nel rispetto dell'autonomia di impresa e della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione;

9) nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza, possibilità di previsione di accordi di diritto privato, definiti fra le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto, a seguito di autonome e concordi iniziative negoziali, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate;

10) introduzione di strumenti che consentano il pieno rispetto e il puntuale controllo della regolarità amministrativa di circolazione;

c) per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*:

1) riordino e razionalizzazione delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto, con attribuzione alla Consulta generale per l'autotrasporto, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 2284/TT del 6 febbraio 2003, delle funzioni di proposta di indirizzi e strategie di governo del settore, anche in materia di controlli, monitoraggio e studio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) riforma del comitato centrale e dei comitati provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi con attribuzione anche di compiti di gestione operativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

3) nell'attuazione dei princìpi e dei criteri di cui ai numeri 1) e 2), garanzia dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché tutela delle professionalità esistenti.».

— Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 2006, n. 6.

— La direttiva 2003/59/CE recante «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio», è pubblicata nella G.U.U.E. 10 settembre 2003, n. L 226. Entrata in vigore il 10 settembre 2003.

— Si riporta il testo dell'art. 22-*septies* della legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.»:

«Art. 22-*septies (Proroga del termine per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto)*. — 1. Il termine previsto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 1° marzo 2005, n. 32, limitatamente alla liberalizzazione regolata di cui alla lettera *b)* del comma 1 del medesimo art. 1, è differito al 31 dicembre 2008.».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 2006, n. 6, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 *(Forma dei contratti)*. — 1. Il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta *e, comunque, con data certa,* per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 2006, n. 6, come modificato dal presente decreto:

«3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sono:

a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;

b) numero di iscrizione del vettore all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

c) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;

d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;

e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;

e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.».

— Si riporta il testo degli articoli 7 e 7-*bis* (inserito dal presente decreto) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 2006, n. 6:

«Art. 7 *(Responsabilità del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce)*. — 1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni.

2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l'attività di autotrasporto, le sanzioni di cui all'art. 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, procedono al sequestro della merce trasportata, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente, nonché il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell'art. 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.

4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'art. 5, in caso di accertato superamento, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'art. 174 dello stesso decreto legislativo, a richiesta degli organi di Polizia stradale che hanno accertato le violazioni, il committente, o, in mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione. Qualora non venga fornita tale documentazione, il vettore ed il committente sono sempre obbligati in concorso con l'autore della violazione.

5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'art. 5, il committente è tenuto ad acquisire la fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la regolarità dell'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori, nonché dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori. Qualora non sia stata acquisita tale documentazione, al committente è sempre applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

6. Ai fini dell'accertamento della responsabilità di cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:

a) art. 61 (sagoma limite);

b) art. 62 (massa limite);

c) art. 142 (limiti di velocità);

d) art. 164 (sistemazione del carico sui veicoli);

e) art. 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;

f) art. 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).».

— Si riporta il testo dell'art. 12, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 2006, n. 6, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7-*bis (Istituzione della scheda di trasporto). — 1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, è istituito un documento, denominato: "scheda di trasporto", da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore. La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'art. 6, o da altra documentazione equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto di merci a collettame, così come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3.*

2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilità di cui all'art. 8.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso, così come definiti all'art. 2, comma 1, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto. Il decreto di cui al comma 3 dell'art. 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, introdotto dal comma 3 dell'art. 1, è adottato entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.

5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, ai sensi del comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro. All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in alternativa, il contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non compilano correttamente, ovvero non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto di cui al comma 3.».

7. Il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.».

«Art. 12 *(Controllo della regolarità amministrativa di circolazione).* — 5. I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del 1° marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. *In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 180, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente.*».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 286/2005, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Modifiche al capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286)*. — 1. Il comma 1 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 286 del 2005, è sostituito dal seguente:

«1. I conducenti muniti della carta di qualificazione del conducente devono aver compiuto:

a) *18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all'art. 115, comma 1, lettera* d)*, numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale di cui all'art. 19, comma 2;*

b) *18 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, fermi restando i limiti di cui all'art. 115, comma 1, lettera* d)*, numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'art. 19, comma 2-*bis*;*

c) *21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale di cui all'art. 19, comma 2;*

d) *21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'art. 19, comma 2-*bis*;*

e) *23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'art. 19, comma 2-*bis*.».*

— Si riporta il testo dell'art. 19, del decreto legislativo, n. 286/2005, come modificato del presente decreto:

«Art. 19 *(Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione iniziale)*. — 1. La carta di qualificazione del conducente è rilasciata a seguito della frequenza di specifico corso *di formazione ordinario o accelerato* e previo superamento di un esame di idoneità, secondo le modalità di cui all'allegato I, sezioni 1, 2 e 4.

2. Il corso verte sulle materie indicate all'allegato I, sezione 1, ed è organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2-bis. È altresì consentito un corso di formazione accelerato, secondo le condizioni ed i limiti di cui all'art. 18, comma 1, lettere b), d) *ed* e)*. Tale corso verte sulle materie indicate all'allegato I, sezione 1, ed è organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i criteri di cui all'allegato I, sezione 2-*bis.

3. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati:

a) dalle autoscuole di cui all'art. 335, comma 10, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;

b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base dei criteri individuati *con i decreti di cui ai commi 2 e 2*-bis.

4. L'esame di cui al comma 1 è svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base delle *disposizioni adottate con i decreti di cui ai commi 2 e 2*-bis.

5. I conducenti candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che già hanno conseguito l'attestato di idoneità professionale di cui alle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o di cose sono esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.».

— Si riporta il testo dell'allegato I dell'art. 18 del decreto legislativo n. 286/2005, come modificato dal presente decreto:

«ALLEGATO I
*(previsto dall'art. 19, commi 2 e 2-*bis*)*

REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE
E DELLA FORMAZIONE

Sezione 1

ELENCO DELLE MATERIE

Le conoscenze per l'accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze non può essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli di formazione di cui all'allegato I della decisione 85/368/CEE del 16 luglio 1985 del Consiglio, vale a dire al livello raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria completata da una formazione professionale.

1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza.

Tutte le patenti di guida.

1.1. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale.

Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione.

1.2. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura e prevenire le anomalie di funzionamento.

Peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria.

1.3. Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante.

Ottimizzazione del consumo di carburante mediante attuazione delle cognizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2.

Patenti di guida C, C+E.

1.4. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettando i princìpi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.

Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico.

Principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.

Patenti di guida D, D+E.

1.5. Obiettivo: capacità di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri.

Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, specificità del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini).

1.6. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettando i princìpi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.

Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro.

2. Applicazione della normativa.

Tutte le patenti di guida.

2.1. Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione.

Durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; princìpi, applicazione e conseguenze del regolamento (CEE) n. 3820/85 del 20 dicembre 1985 e del regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 entrambi del Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo.

Conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente.

Patenti di guida C, C+E.

2.2. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci.

Licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci.

Patenti di guida D, D+E, E.

2.3. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone.

Trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo.

3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi, logistica.

Tutte le patenti di guida.

3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro.

Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici.

3.2. Obiettivo: capacità di prevenire la criminalità ed il traffico di clandestini.

Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori.

3.3. Obiettivo: capacità di prevenire i rischi fisici.

Princìpi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.

3.4. Obiettivo: consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale.

Princìpi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo.

3.5. Obiettivo: capacità di valutare le situazioni d'emergenza.

Condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione.

Princìpi di base per la compilazione del verbale di incidente.

3.6. Obiettivo: capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda.

Condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario.

Patenti di guida C, C+E.

3.7. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato.

L'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto, ecc.).

Patenti di guida D, D+E.

3.8. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato.

L'autotrasporto di persone rispetto ai diversi modi di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.

Sezione 2

FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA DI CUI ALL'ART. 19, COMMA 2

La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco previsto alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale dev'essere di 280 ore.

L'aspirante conducente deve effettuare almeno venti ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n. 40/T.

Durante la guida individuale, l'aspirante conducente è assistito da un istruttore abilitato. Ogni conducente può effettuare al massimo 8 ore delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale *oppure in un simulatore di alta qualità,* per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte.

Per i conducenti di cui all'art. 18, comma 4, la durata della qualificazione iniziale è di 70 ore, di cui 5 ore di guida individuale.

A formazione conclusa, il conducente dovrà sostenere un esame, scritto e/o orale, che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.

Sezione 2-bis

FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA ACCELERATA DI CUI ALL'ART. 19, COMMA 2-BIS

Il corso di formazione iniziale accelerato deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale accelerata deve essere di 140 ore.

L'aspirante conducente deve effettuare almeno dieci ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.

Durante la guida individuale, l'aspirante conducente è assistito da un istruttore abilitato. Il conducente può effettuare un massimo di 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte.

Per i conducenti di cui all'art. 18, comma 3, la durata della qualificazione iniziale accelerata è di 35 ore, di cui 2 ore e mezza di guida individuale.

A formazione conclusa, il conducente deve sostenere un esame scritto e/o orale che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.».

e) nella Sezione 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Tale formazione periodica può essere parzialmente impartita in un simulatore di alta qualità.*

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono dettate le disposizioni relative alle caratteristiche

tecniche ed agli standard di qualità necessari a definire un simulatore di alta qualità, ed alla misura massima consentita di impiego dello stesso nei corsi di formazione di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 2006, come modificato dal presente decreto.

5. Il decreto di cui al comma 2-*bis* dell'art. 19 del decreto legislativo n. 286 del 2005, introdotto dall'art. 2, comma 2, lettera *b)*, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Sezione 3

OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA

Corsi obbligatori di formazione periodica sono organizzati dai soggetti autorizzati. La durata di tali corsi è di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore.

Sezione 4

AUTORIZZAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE E DELLA FORMAZIONE PERIODICA

1. I corsi per la qualificazione iniziale e della formazione periodica sono tenuti esclusivamente da:

a) dalle autoscuole di cui all'art. 335, comma 10, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;

b) da soggetti autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L'autorizzazione degli enti di cui al punto *b)*, è concessa solo su richiesta scritta sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che terrà conto di quanto previsto alla sezione 5 dell'allegato I alla direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.».

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 286/2005:

«Art. 19 *(Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione iniziale)*. — 1. La carta di qualificazione del conducente è rilasciata a seguito della frequenza di specifico corso e previo superamento di un esame di idoneità, secondo le modalità di cui all'allegato I, sezioni 1, 2 e 4.».

09G0001

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2008.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3724).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;

Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3641 del 16 gennaio 2008, ed in particolare l'art. 3, con cui il sindaco di Salerno è nominato, fino alla cessazione dello stato di emergenza, commissario delegato per la localizzazione, progettazione e realizzazione dell'impianto di termodistruzione di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639 dell'11 gennaio 2008, nonché degli impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti ed alla raccolta differenziata nel comune di Salerno, avvalendosi delle deroghe indicate nel citato comma 2 e di quelle previste dalle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 e n. 3705 del 2008;

Vista la delibera CIPE n. 3 del 2006;

Viste le note del 16 dicembre 2008 del presidente della regione Campania e del sindaco di Salerno;

Vista la nota del 10 dicembre 2008 della Missione coordinamento attività Dipartimento protezione civile e rapporti enti territoriali di cui all'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008;

Visto l'Accordo di programma strategico per le compensazioni ambientali nella regione Campania sottoscritto in data 18 luglio 2008;

Sentito il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico;

Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Dispone:

Art. 1.

1. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere per il superamento della situazione emergenziale in atto nella regione Campania in materia di smaltimento dei rifiuti ed in particolare, al fine di consentire, in termini di somma urgenza, l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di termodistruzione nel comune di Salerno, le risorse di cui alla delibera CIPE n. 3/2006, assegnate alla regione Campania a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate e già programmate con deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 1357 del 28 agosto 2008, rimangono destinate, quanto ad euro 25 milioni, alla realizzazione del suddetto impianto, ancorché non ancora impegnate o programmate in ambito di Accordi di programma quadro già sottoscritti, anche in deroga all'art. 6-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione è autorizzato a trasferire sulla contabilità speciale del Commissario delegato, sindaco di Salerno le risorse finanziarie di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi strutturali in corso di definizione, nel territorio del comune di San Tammaro (Caserta), anche con riferimento al convenzionamento intercorso con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'Accordo di programma strategico per le compensazioni ambientali nella regione Campania, le risorse finanziarie pari ad euro 1.500.000,00 sono trasferite al comune di San Tammaro, a valere sulle risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 11, comma 12, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, anche in deroga all'art. 6-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

09A00354

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2008.

Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Ordinanza n. 3728).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare l'art. 3;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» ed in particolare l'art. 80, comma 21;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modifiche e integrazioni, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2004, n. 3362, recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi

straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

Considerato che occorre provvedere all'aggiornamento delle modalità di utilizzazione del predetto Fondo per la realizzazione in via specifica degli interventi previsti dal citato art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche tenendo conto degli aggiornamenti in tema di norme tecniche per le costruzioni intervenuti con i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2005 e del 14 gennaio 2008;

Ravvisata la necessità di disciplinare il riparto del suddetto Fondo tra le regioni e le province autonome;

Ritenuta l'urgenza di prevedere disposizioni volte a perseguire le predette finalità;

Sentita la Conferenza unificata;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. La presente ordinanza disciplina le modalità di utilizzazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato».

2. Nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo ai predetti interventi previsti dall'art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è riservata la somma di 20.000.000,00 di euro, a decorrere dall'anno 2008.

3. Con la presente ordinanza viene ripartita tra le regioni e le province autonome la somma di 20.000.000,00 di euro relativa all'anno 2008. Per le risorse finanziarie relative agli anni successivi si provvederà con successive ordinanze che tengano conto, ai fini del riparto tra le regioni e le province autonome, delle effettive disponibilità finanziarie e degli eventuali aggiornamenti della conoscenza dei livelli di rischio sismico delle scuole esistenti.

4. Possono essere ammessi al finanziamento del Fondo interventi che rientrino nelle seguenti tipologie:

a) interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici pubblici, la cui necessità risulti da verifiche tecniche eseguite in coerenza con le norme tecniche riportate negli allegati 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modifiche e integrazioni o in coerenza con quanto riportato nei decreti del 14 settembre 2005 e del 14 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno e con il capo del Dipartimento della protezione civile;

b) interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici pubblici, che, anche in assenza di verifiche tecniche eseguite con le modalità di cui alla lettera *a)*, si riferiscano ad opere per le quali, da studi e documenti già disponibili alla data della presente ordinanza, risulti accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave ed attuale;

c) costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, nei casi in cui sia indispensabile sostituire quelli esistenti ad elevato rischio sismico per i costi eccessivi dell'adeguamento rispetto alla nuova costruzione o per obiettive e riconosciute situazioni di rischio areale (instabilità di versante, pericolo di alluvioni o inondazioni), che richiedano la demolizione dell'esistente e la ricostruzione, eventualmente in altro sito.

5. Non sono consentiti interventi su edifici scolastici pubblici già finanziati nell'ambito dello specifico piano straordinario di messa in sicurezza, di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, né interventi su edifici a destinazione mista (scolastica - abitativa, scolastica - commerciale, etc.), a meno che, per questi ultimi, non sia preventivamente garantita, con altri fondi non pubblici, la copertura della spesa della parte di intervento relativa alle altre destinazioni.

6. Nel caso di interventi che comportino la demolizione dell'edificio esistente, il calcolo del finanziamento sarà effettuato tenendo conto della volumetria minore fra quella dell'edificio da demolire e quella del nuovo.

7. Gli interventi sugli edifici scolastici pubblici di cui al comma 4 devono, inoltre, riguardare edifici scolastici ubicati in territori rientranti in una delle zone sismiche 1, 2 o 3 in vigore al momento dell'emanazione della presente ordinanza, con esclusione di quelli costruiti o adeguati ai sensi delle norme sismiche emanate successivamente al 1984 e per i quali la categoria sismica di riferimento all'epoca della progettazione corrisponde alla zona sismica attuale o ad una di sismicità superiore. Sono ammessi altresì interventi di adeguamento nelle regioni e province autonome interamente classificate in zona 4.

Art. 2.

1. La quota di competenza regionale di cui all'art. 1, comma 3, quale risultante dalla tabella in allegato 1 alla presente ordinanza, è assegnata a ciascuna regione tenendo conto dei differenziati livelli di rischio sismico che caratterizzano i diversi territori.

2. Ai fini dell'utilizzo di tale quota, ciascuna regione predispone e trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza, un piano degli interventi di adeguamento o nuova edificazione, di cui all'art. 1, comma 4, che intende realizzare, con indicazione di: priorità attribuita, indicatori di rischio, volumi, costi convenzionali di intervento, così come determinati sulla base dei criteri indicati nell'allegato 2 alla presente ordinanza, quota percentuale finanziabile, ente beneficiario e soggetto attuatore, con relativa documentazione di supporto alla richiesta, comprensiva del parere favorevole del direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

3. Nell'ambito dei piani di intervento di cui al precedente comma 2, le regioni indicano ulteriori interventi, anche eccedenti la quota assegnata, al fine di consentire l'individuazione degli interventi sui quali programmare l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive che dovessero eventualmente rendersi disponibili, di cui al successivo art. 3, comma 7.

4. Qualora i piani di intervento di cui al comma 2 non pervengano entro i termini ivi indicati, il Dipartimento della protezione civile provvede a riassegnare i finanziamenti ad altre regioni che abbiano rispettato le prescritte scadenze, fatta salva l'ipotesi in cui entro 30 giorni dalla scadenza dei predetti termini la regione interessata definisca un apposito programma d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.

Art. 3.

1. Le risorse da destinare a ciascun intervento sono determinate secondo i criteri indicati nell'allegato 2 alla presente ordinanza. Ciascuna regione, qualora si presenti la necessità di effettuare indagini più approfondite per la progettazione di una particolare opera, può stabilire costi convenzionali di intervento diversi rispetto a quelli indicati nell'allegato 2, in misura non superiore al 2%.

2. Gli interventi da realizzare con il finanziamento del Fondo, le risorse da destinare a ciascun intervento e gli enti beneficiari delle stesse sono individuati, conformemente a quanto previsto nei piani predisposti dalle regioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministeri delle infrastrutture e trasporti, dell'istruzione università e ricerca e dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 32-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. L'erogazione dei finanziamenti statali da parte della regione al soggetto beneficiario ha luogo in tre fasi: *I)* a seguito della comunicazione dell'affidamento dell'incarico di progettazione e è erogato il relativo importo; *II)* a seguito della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione della gara di affidamento dei lavori e del costo necessario per la relativa realizzazione, è erogato l'80% della quota corrispondente; *III)* a seguito dell'avvenuta approvazione da parte del soggetto attuatore degli atti di contabilità finale è erogato il saldo. Qualora la predetta comunicazione relativa all'incarico di progettazione non pervenga entro 4 mesi dalla data del decreto di cui al precedente comma 2, ovvero la comunicazione di avvenuta aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori non pervenga entro 12 mesi dalla data del decreto di cui al precedente comma 2, la regione segnala tali situazioni al capo del Dipartimento della protezione civile che può disporre la revoca del finanziamento.

4. Le erogazioni in favore delle Regioni avvengono a seguito dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2. La Regione assicura la quota di finanziamento necessaria al completamento dell'intervento, anche attraverso l'impegno di risorse finanziarie messe a disposizione dagli Enti locali competenti in materia di edilizia scolastica.

5. A conclusione dell'intervento, e comunque non oltre 36 mesi dalla data del decreto di cui al precedente comma 2, gli enti beneficiari sono tenuti a trasmettere al Dipartimento della protezione civile, per il tramite della regione competente, la documentazione relativa agli interventi effettuati. Da tale documentazione dovranno, tra l'altro, risultare la spesa effettivamente sostenuta, gli effettivi dati dimensionali dell'intervento, il grado di sicurezza iniziale e il grado di sicurezza raggiunto a seguito dell'intervento stesso.

6. Per la più agile gestione dei finanziamenti il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta della regione d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, è autorizzato ad istituire apposita contabilità speciale intestata ad idoneo funzionario delegato della regione stessa.

7. Per la migliore efficacia tecnica degli interventi e per lo snellimento delle procedure è istituita, presso il Dipartimento della protezione civile, una commissione mista composta da qualificati rappresentanti del Dipartimento della protezione civile stesso, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'istruzione università e ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Regioni, con il compito di esaminare le proposte delle Regioni e definire le eventuali riassegnazioni di cui all'art. 2 comma 4. Il parere dei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'istruzione università e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, reso nell'ambito della commissione, assolve anche l'obbligo di sentire i Ministeri competenti previsto nel precedente comma 2.

8. Per lo snellimento delle procedure di approvazione dei progetti è incoraggiato il ricorso alla conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9. Il Dipartimento della protezione civile assumerà ogni più opportuna iniziativa nei confronti degli ordini professionali affinché assicurino la più ampia collaborazione nell'applicazione della presente ordinanza.

10. Il Dipartimento della protezione civile dispone verifiche, anche a campione, sull'efficacia delle azioni svolte nell'utilizzo dei finanziamenti.

Art. 4.

1. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano compatibilmente con le norme dello statuto e delle relative norme di salvaguardia.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Allegato 1

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2008

La ripartizione è effettuata considerando due addendi:

a) un finanziamento minimo base, indipendente dal rischio medio regionale, pari a 100.000 €, considerato il minimo indispensabile per un intervento significativo di prevenzione, tenuto conto del cofinanziamento;

b) un finanziamento proporzionale ad un indicatore di rischio sismico dell'edilizia scolastica.

Ai fini della stima dell'indicatore di rischio dell'edilizia scolastica in ciascuna regione o provincia autonoma si utilizza la popolazione equivalente, ottenuta come prodotto fra la popolazione in ciascun comune desunta dai dati Istat 2001 e l'accelerazione massima al suolo di riferimento per la zona sismica corrispondente ad un periodo di ritorno di 475 anni. Si considerano solo i comuni nelle zone sismiche 1, 2 e 3 secondo la classificazione aggiornata a dicembre 2006.

La ripartizione ottenuta sulla base dei criteri predetti è riportata nella Tabella 1 seguente

Tabella 1

Regione	Percentuale	Importo (euro)
Piemonte	1,29%	258.251,80
Valle d'Aosta	0,51%	101.973,42
Lombardia	3,28%	656.388,08
Provincia Autonoma di Trento	0,76%	151.675,88
Provincia Autonoma di Bolzano	0,50%	100.000,00
Veneto	5,99%	1.197.920,15
Friuli Venezia Giulia	2,74%	548.017,01
Liguria	1,67%	334.564,45
Emilia Romagna	8,11%	1.621.312,66
Toscana	6,54%	1.307.304,57
Umbria	2,79%	558.360,43
Marche	4,48%	895.266,06
Lazio	10,68%	2.136.717,40
Abruzzo	3,62%	723.818,25
Molise	1,41%	282.951,90
Campania	16,20%	3.239.167,93
Puglia	5,51%	1.102.461,29
Basilicata	2,32%	463.709,78
Calabria	7,43%	1.485.333,86
Sicilia	13,67%	2.734.805,08
Sardegna	0,50%	100.000,00
TOTALE	100,00%	20.000.000,00

Allegato 2

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Nel presente allegato sono definiti i criteri per la determinazione dei finanziamenti concedibili per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3. Per ciascuna fattispecie viene determinato un costo convenzionale e la quota percentuale assegnabile in ragione della pericolosità sismica della zona in cui e' situata l'opera oggetto dell'intervento per il quale si richiede il finanziamento. Il costo convenzionale puo' essere variato dalla Regione secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1. L'ammontare residuo necessario per il completamento degli interventi resta a carico del beneficiano.

Il costo convenzionale è ritenuto comprensivo di IVA, spese tecniche, esecuzione dei lavori, oneri per la sicurezza, somme a disposizione e quanto necessario per dare l'opera finita e collaudata. La proposta di una nuova costruzione deve essere motivata dal punto di vista funzionale, economico e di inidoneità del sito. Inoltre deve essere accompagnata, ove necessario per la pubblica incolumità, dalla messa in sicurezza statica o dalla demolizione del vecchio immobile.

L'ammontare del finanziamento concedibile a carico del fondo (contributo) dovra' essere calcolato come frazione di un costo convenzionale stimato, stabilito in: 250 Euro/m^3 per gli interventi di adeguamento ed in 300 Euro/m^3 per la nuova costruzione.

Nel caso di interventi di cui all'art. 1, comma 4, lettera b) il contributo è pari al prodotto fra il costo convenzionale e la percentuale finanziabile riportata in tabella 2

Tabella 2

Zona sismica.	1	2	3	4
Percentuale finanziabile	60	50	30	15

La sussistenza della condizione di rischio sismico grave ed attuale sarà documentata attraverso la redazione di relazioni esaustive dalle quali si desuma la pericolosità sismica di riferimento, la tipologia costruttiva e la storia dell'edificio, gli eventuali atti di certificazione e collaudo, gli elementi che determinano la vulnerabilità, gli eventuali dissesti in atto e pregressi, il giudizio finale sulle condizioni di rischio.

Nel caso di interventi di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), ossia su edifici per i quali siano già disponibili i dati di rischio risultanti dalle verifiche tecniche sullo stato di fatto, saranno determinate le seguenti grandezze:

- domanda, espressa in termini di periodo di ritorno dell'azione sismica di riferimento per l'edificio scolastico, di norma $T_{R,D}$=- V_R/ln(1-0.1) = 9,50 V_R = 9,50 1.5 50 = 712 anni ;

- capacità, espressa in termini di periodo di ritorno dell'azione sismica corrispondente al raggiungimento dello stato limite ultimo, (stato limite di danno severo secondo l'OPCM 3274 e il D.M. 14.9.2005, stato limite di salvaguardia per la vita secondo il D.M. 14.1.2008)
- indice di rischio, espresso dal rapporto capacità/domanda $R_{CD} = (T_{R,C}/T_{R,D})^a$.

Qualora la capacità sia stata determinata dal raggiungimento dello stato limite di collasso la domanda sarà riferita a $T_{R,D}$=- V_R/ln(1-0.05) = 19,50 V_R = 19,50 1.5 50 = 1463 anni.

La valutazione delle grandezze predette sarà documentata attraverso la redazione di schede o relazioni contenenti gli elementi conoscitivi necessari ad evidenziare la pericolosità assunta, l'eventuale presenza di effetti locali di amplificazione del sisma, il livello di conoscenza raggiunto, le proprietà dei materiali, il tipo di analisi effettuato, la capacità della struttura.

Per la valutazione della domanda si farà riferimento alla pericolosità sismica allegata alle Norme tecniche emanate con il predetto D.M. 14.1.2008.

Per la valutazione della capacità si farà riferimento alle verifiche sismiche già effettuate: quelle eseguite ai sensi del D.M. 14.1.2008 saranno direttamente utilizzabili per la stima dei T_R, quelle eseguite ai sensi dell'OPCM 3274 e del D.M. 14.9.2005, nelle quali la capacità è espressa in termini di accelerazione al suolo, potranno essere riportate alla pericolosità del D.M.14.1.2008 uguagliando l'ordinata dello spettro di risposta elastico utilizzato, relativa al periodo fondamentale della struttura, all'ordinata dello spettro di risposta elastico del D.M.14.1.2008.

Per ciascun intervento il finanziamento e' pari:

- al 100% del costo convenzionale se il parametro R_{CD} e' inferiore a 0.2;
- a 0 se il parametro R_{CD} e' maggiore di 0.8;
- ad una frazione del costo convenzionale pari a [(380 - 400 R) /3] % se il parametro R_{CD} e' compreso fra 0.2 e 0.8.

Il contributo non può in nessun caso superare l'importo effettivo complessivo dell'intervento risultante dal rendiconto finale.

.

09A00355

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2008.

Ulteriori interventi diretti a fronteggiare la situazione di criticità determinatasi a seguito delle esplosioni verificatesi nella raffineria «Umbria Olii S.p.A.» sita nel comune di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia. (Ordinanza n. 3723).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2006 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle esplosioni verificatesi nella raffineria «Umbria Olii S.p.A.» sita nel comune di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia, nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3558 del 27 dicembre 2006, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito delle esplosioni verificatesi nella raffineria "Umbria Olii S.p.A." sita nel comune di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3609 del 27 agosto 2007, recante: «Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1014, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in favore della regione Umbria» ed in particolare l'art. 4, comma 1, lettera *a)*;

Vista la nota del 23 ottobre 2008 con cui il Presidente della regione Umbria ha chiesto la proroga dello stato d'emergenza;

Considerato che le azioni commissariali ad oggi adottate hanno complessivamente determinato la definizione conclusiva, o in via di completamento, degli interventi programmati per il superamento del contesto critico in rassegna previsti dalle sopra citate ordinanze di protezione civile;

Considerato, tuttavia, che permane l'esigenza di assicurare nella continuità amministrativa il completamento degli interventi in atto, il monitoraggio sull'attuazione delle attività poste in essere in regime straordinario, per il definitivo superamento del contesto critico di cui trattasi;

Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare gravissimi pregiudizi alla collettività, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

Ravvisata la necessità di assicurare continuità alle attività poste in essere in regime straordinario dal Commissario delegato e finalizzate ad un rientro nell'ordinarietà mediante l'adozione di un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992;

Acquisita l'intesa della regione Umbria con nota del 17 dicembre 2008;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Umbria - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3558 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, provvede, in regime ordinario ed in termini di urgenza, al completamento, entro e non oltre il 30 settembre 2009, di tutte le iniziative già programmate e in corso di attuazione per il definitivo superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito delle esplosioni verificatesi nella raffineria «Umbria Olii S.p.A.» sita nel comune di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia e di cui alle ordinanze di protezione civile citate in premessa.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato si avvale della collaborazione degli Uffici regionali, degli Enti pubblici anche locali, dei Centri di competenza dipartimentali ed altri soggetti universitari, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, nonché, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, del personale già titolare di incarichi professionali per attività di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3558 del 2006.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza di protezione civile il Commissario delegato, ove ricorrano casi di urgenza, provvede utilizzando le relative procedure urgenti previste dall'ordinamento vigente.

4. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3558/2006.

5. Ove si renda necessario proseguire le iniziative di cui al comma 1, oltre il termine del 30 settembre 2009, il Commissario delegato è autorizzato a trasferire le risorse finanziarie presenti nella contabilità speciale, al bilancio della Regione in apposito capitolo di spesa.

Art. 2.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile resta estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

09A00356

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2008.

Istituzione della «Giornata nazionale della persona con lesione al midollo spinale».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale», con particolare riguardo all'art. 45, che riconosce il ruolo fondamentale delle associazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera *a)*;

Visto il decreto del Ministro della Sanità 29 gennaio 1992, recante «Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e diritti delle persone handicappate»;

Visto l'atto d'intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, con cui sono state approvate le linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1994, recante «Approvazione del Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1994/1996»;

Viste le «Linee guida sugli istituti e centri per il recupero e la riabilitazione funzionale» adottate dal Ministero della Sanità in data 5 aprile 1994;

Visto il decreto del Ministro della Sanità 22 luglio 1996, concernente le «Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe»;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, recante «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la Raccomandazione R (92) 6 del Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa;

Viste le «Linee Guida per le attività di Riabilitazione» di cui all'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le P.A. di Trento e Bolzano del 7 maggio 1998 (repertorio atti n. 457) nonché le «Linee guida per l'organizzazione di un sistema integrato di assistenza ai pazienti con mielolesioni e/o cerebrolesioni» di cui all'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le P.A. di Trento e Bolzano in data 4 aprile 2002, repertorio atti n. 1427;

Considerato che il Ministero della Salute, con nota del 30 dicembre 2003, ha comunicato le proprie valutazioni, rilevando che il documento assolve a una funzione di razionalizzazione delle strutture per il miglioramento dell'assistenza ai Pazienti con lesione midollare senza tuttavia innovare in alcun modo sui previgenti «Livelli Essenziali di Assistenza» di cui al DPCM del 29 novembre 2001 e successive integrazioni e che lo stesso non è suscettibile di determinare alcun onere aggiuntivo di spesa, limitandosi ad individuare particolari modalità operative di tale tipologia di assistenza specializzata, tra l'altro già attuata in diverse Regioni, nel rispetto dell'accordo tra lo Stato, le Regioni e le P.A. di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001, come integrato dalle leggi finanziarie per gli anni 2002 e 2003;

Visto il Documento approvato nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le P.A. di Trento e Bolzano in data 29 aprile 2004 (repertorio atti n. 1967), concernente l'accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante: Linee Guida per le Unità Spinali Unipolari;

Visto il Piano sanitario nazionale 2003-2005 che, ai punti 3.3 e 3.4, prevede, rispettivamente, misure preventive per ridurre gli esiti derivanti da incidenti stradali e in ambienti sociali e sul lavoro, nonché misure riabilitative per gravi traumi al midollo spinale;

Visto il Piano nazionale delle prevenzioni 2005-2007, il quale, al punto 2.3, prevede misure di prevenzione in ordine alle principali cause di mortalità e di disabilità nell'ambito degli incidenti stradali e domestici;

Ritenuta l'opportunità di promuovere una giornata orientata a focalizzare l'attenzione sulla realtà in cui vivono le persone che hanno subito una lesione al midollo spinale, le gravi conseguenze che ne derivano e la necessità di stimolare e sostenere tutte le azioni utili al miglioramento delle attività di ricerca;

Considerato che la Federazione Associazioni Italiane Para tetraplegici - FAIP, operante su tutto il territorio Nazionale in rappresentanza delle 24 Associazioni regionali delle persone con lesione al midollo spinale, ha fatto pervenire formale richiesta per l'indizione della «Giornata nazionale della persona con lesione al midollo spinale» per il giorno 4 aprile di ogni anno;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 aprile 2008;

Considerata la necessità di apportare modifiche al testo della citata direttiva del 15 aprile 2008;

Su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

EMANA
la seguente direttiva:

È indetta per il giorno 4 aprile di ogni anno la «Giornata nazionale della persona con lesione al midollo spinale». In tale giornata le Amministrazioni Pubbliche, gli organismi di volontariato, in coordinamento con le associazioni operanti nel settore, le Unità Spinali Unipolari e i Servizi che si occupano della «Riabilitazioni Globale», assumono, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee e coordinate azioni di informazione e solidarietà, iniziative volte a informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi legati a questo tipo di disabilità che coinvolge, oltre alla persona con lesione al midollo spinale, in maniera assai rilevante i familiari.

La presente direttiva sarà pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2008

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 279

09A00359

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 novembre 2008.

Disposizioni attuative dell'articolo 108, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di spese di rappresentanza.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 33, lettera *p)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che ha modificato l'art. 108 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), nella parte concernente il trattamento, ai fini del reddito d'impresa, delle spese di rappresentanza;

Visto il comma 2, secondo periodo, del citato art. 108 del Tuir, nella versione modificata dalla citata legge finanziaria 2008, che demanda al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di definire, con apposito decreto, i requisiti di inerenza e congruità di dette spese di rappresentanza, anche in funzione della natura e della destinazione delle spese stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa;

Visto il terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 108 del Tuir, il quale prevede che sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50;

Decreta:

Art. 1.

Nuovi criteri e limiti di deducibilità
delle spese di rappresentanza

1. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 108, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), come modificato dall'art. 1, comma 33, lettera *p)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si considerano inerenti, sempreché effetti-

vamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore. Costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza:

a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;

b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;

c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;

d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;

e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma.

2. Le spese indicate nel comma 1, deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:

a) all'1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;

b) allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;

c) allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

3. Per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile.

4. Ai fini della determinazione dell'importo deducibile di cui al comma 2, non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, deducibili per il loro intero ammontare ai sensi del terzo periodo del comma 2 del citato art. 108 del Tuir.

5. Non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa. Per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili. Non sono soggette altresì ai predetti limiti le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa. La deducibilità delle erogazioni e delle spese indicate nel presente comma è, tuttavia, subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.

6. L'Agenzia delle entrate e gli organi di controllo competenti possono invitare i contribuenti a fornire indicazione, per ciascuna delle fattispecie indicate nel comma 1, dell'ammontare complessivo, distinto per natura, delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta e dell'ammontare dei ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa assunti a base di calcolo della percentuale di deducibilità indicata nel comma 2. L'invito può riguardare anche l'ammontare complessivo delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro e l'ammontare complessivo delle spese indicate nel comma 5.

7. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2008

Il Ministro: TREMONTI

09A00378

DECRETO 28 novembre 2008.

Fondo immobili pubblici: decreto di indennizzo.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÁ CULTURALI

E

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»*)*, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«Articolo 4»*)* in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il comma 2 dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 del medesimo articolo 4;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 15 dicembre 2004 e tenuto conto delle disposizioni in esso contenute volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo (come ivi definito*)* di taluni immobili, incluse previsioni concernenti il contratto di locazione, l'assegnazione degli stessi immobili agli Enti Titolari (come ivi definiti*)* che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dal contratto stesso e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili, le dichiarazioni e impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare per conto degli Enti Titolari (nel seguito indicato come il «Decreto Operazione»*)*;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti, emanati in data 23 dicembre 2004 con i quali sono stati trasferiti e apportati al Fondo i beni immobili indicati nell'allegato a tali decreti (nel seguito indicato come i «Decreti di Trasferimento» e il «Decreto di Apporto»*)*, ed in particolare il I ed il II Decreto di Trasferimento, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2004, n. 303;

Visto in particolare l'art. 3 del decreto-legge n. 351, comma 1-*bis*, - secondo periodo - che dispone che per i beni di particolare valore artistico e storico, i decreti previsti dal medesimo articolo 3, sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;

Atteso che taluni degli immobili, soggetti alla disposizione di cui alla precedente premessa, per mero errore materiale non sono stati inseriti nel II Decreto di Trasferimento, recante la firma del Ministro per i beni e le attività culturali, bensì nell'elenco di cui al I Decreto di Trasferimento e al Decreto di Apporto, e che pertanto è necessario provvedere all'acquisizione di detto concerto per i suddetti beni così come individuati all'allegato 2 al presente decreto;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 24 dicembre 2004, ai sensi del quale è stato determinato il valore degli immobili conferiti e trasferiti al Fondo ai sensi del decreto di Apporto e dei Decreti di Trasferimento, e l'ammontare del canone di locazione degli stessi da corrispondere al Fondo (nel seguito indicato come il «Decreto di Chiusura dell'Operazione»*)*;

Visto l'accordo di indennizzo stipulato, ai sensi del Decreto Operazione e del Decreto Chiusura dell'Operazione, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Fondo (l'«Accordo di Indennizzo»*)* il 29 dicembre 2004;

Visto il decreto emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 16 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 2005, mediante il quale, in virtù del citato Accordo di Indennizzo, si è provveduto alla sostituzione di immobili e di porzioni di immobili già trasferiti dallo Stato al Fondo («Decreto di Indennizzo»*)* come descritto negli allegati al medesimo decreto, ed in particolare nell'allegato 1, successivamente rettificato con decreto del 21 maggio 2007;

Tenuto conto delle verifiche effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite dell'Agenzia del demanio sugli immobili conferiti e trasferiti ai sensi del Decreto di Apporto e dei Decreti di Trasferimento, dalle quali è emersa l'intrasferibilità degli immobili e delle porzioni di essi di cui all'Allegato 1 (le «Verifiche»*)*;

Preso atto delle comunicazioni del 9 agosto 2007, dell'8 ottobre 2007, del 23 ottobre 2007, del 25 febbraio 2008, del 21 maggio 2008 e del 24 giugno 2008 con le quali il Fondo, ai sensi dell'art. 3 lett. «a», «b», «c», «e» ed «f» dell'Accordo di Indennizzo, a seguito dell'esito delle Verifiche e dei risultati derivanti dalla valutazione effettuata dall'esperto indipendente nominato dalla società di gestione del Fondo, ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto previsto dall'Articolo 5.1 dell'Accordo di Indennizzo, il pagamento di un importo complessivo pari a Euro 9.802.625,00 per i motivi ivi illustrati;

Preso atto delle franchigie a favore del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del Decreto di Indennizzo (le «Franchigie»);

Decreta:

Art. 1.

In conseguenza dell'esito delle Verifiche, gli immobili o le porzioni di cui all'Allegato 1 si considerano non trasferiti, e di conseguenza dagli allegati al Decreto di Apporto e ai Decreti di Trasferimento è espunto qualsiasi riferimento agli stessi.

A titolo di indennizzo ai sensi di quanto previsto dall'Accordo di Indennizzo, stipulato in virtù di quanto disposto dal Decreto Operazione - allegato 3, il Ministero dell'economia e delle finanze è tenuto a corrispondere al Fondo, un importo pari ad Euro 7.218.599,00 al netto delle Franchigie, di cui in premessa.

Art. 2.

Con apposito decreto di accertamento del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminato l'importo del canone di locazione annuo complessivo rivalutato da corrispondersi, da parte dell'Agenzia del demanio al Fondo, ai sensi dell'art.4 del decreto-legge n. 351, e la ripartizione del suddetto canone tra i soggetti assegnatari degli immobili.

Art. 3.

L'Agenzia del demanio, in persona del suo Direttore, apporta le dovute integrazioni all'allegato del contratto di locazione contenente la lista degli immobili per tener conto di quanto risultante dalle Verifiche e di quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto, allocando il canone di locazione tra gli immobili contenuti in tale lista.

Art. 4.

Il prof. Vittorio Grilli, Direttore generale del Tesoro, e la dott.ssa Maria Cannata, Dirigente generale della Direzione II del Dipartimento del Tesoro, sono delegati a sottoscrivere disgiuntamente i contratti, i documenti e gli atti relativi all'operazione di cui al presente decreto.

Art. 5.

Gli oneri così come identificati al precedente art.1 graveranno, quanto a Euro 2.268.989,00 sullo stanziamento del capitolo 7377 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2008, e quanto ad Euro 4.949.610,00 a valere sulla disponibilità del capitolo 3070, da trasferirsi con apposito decreto sul medesimo capitolo 7377.

Con apposito provvedimento si provvede al relativo impegno di spesa per l'anno 2008. Sino a tale data l'Agenzia del demanio provvede a corrispondere ed assolvere le obbligazioni assunte in virtù del contratto di locazione stipulato con il Fondo.

Art. 6.

Agli immobili indicati all'allegato 2 al presente decreto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del II Decreto di Trasferimento del 23 dicembre 2004, in quanto compatibili.

Il presente decreto è inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con efficacia da detta data di pubblicazione.

Roma, 28 novembre 2008

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per i beni e le attività culturali
BONDI

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 14

ALLEGATO *1*

Immobili interi

N.	Codice	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	N. Civico	Estremi Decreto individuazione Agenzia del Demanio	Pubblicazione in G.U.
1	AQB130501	Abruzzo	L'Aquila	Avezzano	via Orazio Mattei 33	33	Decreto del 19/07/2002	n. 183 del 6/08/2002
2	MEB078301	Sicilia	Messina	Giardini Naxos	via Silemi	2	Decreto del 14/12/2004	n. 298 del 21/12/2004
3	FEB039001	Emilia Romagna	Ferrara	Ferrara	via Cavour	77	Decreto del 19/07/2002	n. 183 del 6/08/2002
4	ROB007001	Veneto	Rovigo	Rovigo	Corso del Popolo	129	Decreto del 19/07/2002	n. 183 del 6/08/2002
5	LIB003701	Toscana	Livorno	Livorno	Piazza dell'Arsenale	10	Decreto del 14/12/2004	n. 298 del 21/12/2004

Porzioni immobiliari

N.	Codice	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	N. Civico	Estremi Decreto individuazione Agenzia del Demanio	Pubblicazione in G.U.	Porzione
1	GRB045801	Toscana	Grosseto	Orbetello	via della Marina (loc. Talamone)	3, 5, 7	Decreto del 19/07/2002	n. 183 del 6/08/2002	Foglio 5, Part. 43, Sub. 1, 2
2	ALB021401	Piemonte	Alessandria	Alessandria	via Arnaldo da Brescia	19	Decreto del 17/09/2004	n. 224 del 23/09/2004	Foglio 268 – Part. 4527 - Sub. 4 (autorimessa in uso ad AIPO) oltre 6 posti auto scoperti censiti al Foglio 268, Part. 4527, Sub. 8/parte (circa mq 73)
3	ALB014301	Piemonte	Alessandria	Alessandria	piazza Turati	4	Decreto del 19/07/2002	n. 183 del 6/08/2002	Foglio. 268, Part. 4812, Sub. da 1 a 4 – ubicate al piano seminterrato (circa mq 50 in uso a Regione Piemonte – Archivio) e al piano terzo (circa mq 802 in uso a Regione Piemonte – Uffici).

ALLEGATO 2

N.	Codice	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	N. Civico	Estremi Decreto Individuazione Agenzia del Demanio	Pubblicazione in G.U.	Estremi Decreto di Apporto e Trasferimento MEF	Note
1	ANB005301	Marche	Ancona	Ancona	Via Vecchini	3	Decreto del 19/07/2002	n 183 del 6/08/2002	Decreto del 23/12/2004 Pubblicato sulla G U n 303 del 28/12/2004	Ad esclusione delle porzioni al Foglio 8 Part 149 sub 25, 26, 30, 32
2	MIB052401	Lombardia	Milano	Milano	Via Ludovico Ariosto	21	Decreto del 19/07/2002	n. 183 del 6/08/2002		
3	ALB000501	Piemonte	Alessandria	Acqui Terme	Corso Roma	6	Decreto del 17/09/2004	n 224 del 23/09/2004		
4	CNB005001	Piemonte	Cuneo	Saluzzo	Piazza Cavour	8	Decreto del 19/07/2002	n 183 del 6/08/2002		Il decreto di Apporto riporta erroneamente *Cuneo* come indicazione del Comune, anziché *Saluzzo* come indicato nel decreto di invidualzione del Demanio
5	GRB026201	Toscana	Grosseto	Massa Marittima	Piazza Mazzini	1	Decreto del 19/07/2002	n. 183 del 6/08/2002		
6	SRX0001	Sicilia	Siracusa	Siracusa	Via Antonio da Messina	snc	Decreto del 14/12/2004	n 298 del 21/12/2004		
7	VEB026201	Veneto	Venezia	Venezia	Campo Rialto Nuovo	519 - 520	Decreto del 19/07/2002	n 183 del 6/08/2002		
8	VEB026401	Veneto	Venezia	Venezia	Callo dello Sturion	674	Decreto del 19/07/2002	n. 183 del 6/08/2002		
9	VEB036101	Veneto	Venezia	Venezia	San Polo	764	Decreto del 19/07/2002	n 183 del 6/08/2002		
10	INAIL08	Trentino-Alto Adige	Trento	Trento	Via Gazzoletti	1	Decreto del 20/12/2004	n 304 del 29/12/2004		

09A00358

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Vasiliu Ana Maria Luiza, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della profesione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Vasiliu Ana Maria Luiza, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2007 dalla sig.ra Vasiliu Ana Maria Luiza, nata a Botosani (Romania) il giorno 23 giugno 1978, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Vasiliu Ana Maria Luiza è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00231

DECRETO 11 dicembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Bruma Adina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bruma Adina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Università popolare culturale scientifica - moldova» di Barlad nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Università popolare culturale scientifica – moldova» di Barlad nell'anno 2004 dalla sig.ra Bruma Adina, nata a Birlad (Romania) il giorno 17 maggio 1974, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Bruma Adina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00239

DECRETO 11 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Birtea Nicoleta Rozalia, di titolo di studio esetero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Birtea Nicoleta Rozalia, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Sanitar» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Sanitar», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2005 dalla sig.ra Birtea Nicoleta Rozalia , nata a Urziceni (Romania) il giorno 11 maggio 1979, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Birtea Nicoleta Rozalia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00240

DECRETO 18 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Jorgji Anisa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 deI predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva n. 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jorgjl Anisa ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007, presso la Università Eqerem Cabej di Gjirokaster (Albania) dalla sig.ra Jorgji Anisa nata a Gjirokaster (Albania) il giorno 30 aprile 1985 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Jorgji Anisa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00233

DECRETO 18 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Alikaj Dorina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una pro-

fessione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva n. 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'articolo 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Alikaj Dorina ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'articolo 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'articolo 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2006, presso la Università Eqerem Cabej di Gjirokaster (Albania) dalla sig.ra Alikaj Dorina nata a Memaliaj (Albania) il giorno 30 giugno 1984 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Alikaj Dorina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00236

DECRETO 19 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Nastase Violeta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1 , commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva n. 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Nastase Violeta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Galati nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Galati nell'anno 1998 dalla sig.ra Nastase Violeta, nata a Pechea (Romania) il giorno 17 luglio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Nastase Violeta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00234

DECRETO 19 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Bodosca Valeria Cristina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1 , commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva n. 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bodosca Valeria Cristina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania, presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Satu Mare nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania, presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Satu Mare nell'anno 2005 dalla sig.ra Bodosca Valeria Cristina, nata a Roman Neamt (Romania) il giorno 6 luglio 1980, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Bodosca Valeria Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00235

DECRETO 19 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Nicolenco Victor, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Nicolenco Victor, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico- Sanitaria A.Z.S. «dott. Luca» di Braila nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico-Sanitaria A.Z.S. «dott. Luca» di Braila nell'anno 2002 dal sig. Nicolenco Victor, nato a Colibasi (Moldavia) il giorno 30 dicembre 1981, riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

IL sig. Nicolenco Victor è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per. lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00238

DECRETO 19 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Buda Dragun Mariana Adriana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Buda Mariana Adriana, cittadina rumena, chede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di «Christiana» di Baia Mare nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle

disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Christiana di Baia Mare» nell'anno 200l dalla sig.ra Buda Mariana Adriana, coniugata Dragun, nata a Tirgu Lapus (Romania) il giorno 18 settembre 1979, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Buda Dragun Mariana Adriana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00241

DECRETO 23 dicembre 2008.

Rideterminazione delle tariffe minime orarie per lavoro di facchinaggio per la provincia di Pescara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PESCARA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con particolare riferimento all'art. 4 comma 1, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro, oggi direzione provinciale del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle soppresse competenti commissioni provinciali;

Viste le circolari del Ministero del lavoro della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - n. 25157/70 DOC del 2 febbraio 1995 e n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Visto il precedente proprio decreto n. 17 del 15 febbraio 2007;

Vista la proposta di revisione delle tariffe pervenuta dalle organizzazioni sindacali di categoria CISL e Confcooperative;

Tenuto conto delle osservazioni dei rappresentanti dei datori di lavoro e del movimento cooperativistico intervenuti alla riunione del 15 dicembre 2008, nonché degli indici ISTAT del costo della vita;

Ravvisata per l'effetto la necessità di aggiornare la tariffa minima ad economia da valere a decorrere dal 1° gennaio 2009 da applicare nella provincia di Pescara;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 2009, le tariffe minime orarie per lavoro di facchinaggio per la provincia di Pescara, è così aggiornata:

per i lavori in economia in genere (alimentaristi, tessili-abbigliamento, calzature):

a) anno 2009 € 14,40 + I.V.A.;

b) anno 2010 € 14,90 + I.V.A.

lavori in economia riferiti a prodotti di industrie manifatturiere per la lavorazione e trasformazione dei metallic (metalmeccaniche, siderurgiche), dei minerali non metallici (vetro, ceramica, legno e giocattoli) e cartarie:

c) anno 2009 € 14,80 + I.V.A.;

d) anno 2010 € 15,30 + I.V.A.

lavori in economia riferiti a prodotti di industrie chimiche, petrolchimiche, energie, ricerca e produzione idrocarburi:

e) anno 2009 € 15,20 + I.V.A.;

f) anno 2010 € 16,00 + I.V.A.

Art. 2.

Le suddette tariffe sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali sia degli oneri contributivi e gestionali, e si applicano ai singoli facchini, liberi esercenti ed ai loro organismi associativi, anche di fatto.

Art. 3.

La tariffa è maggiorata nella misura del:

25% per lavoro notturno dalle 22 alle 6;

50% per lavoro festivo;

60% per lavoro notturno festivo;

30% per lavoro straordinario cumulabile con quelle per lavoro notturno, festivo e notturno-festivo come sopra determinato, ricorrendone le specifiche fattispecie.

Art. 4.

La tariffa, in aggiunta alle maggiorazioni di cui sopra, per le prestazioni inferiori a 4 ore giornaliere, è maggiorata del 50%.

Art. 5.

La tariffa, come sopra aggiornata, ha validità biennale (dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010) ed è considerata inderogabile.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 23 dicembre 2008

p. *Il direttore regionale:* PARISI

09A00242

DECRETO 24 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Popa Cristina, di titolo di studio estero, quale abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1 , commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva n. 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Popa Cristina, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2006 dalla sig.ra Popa Cristina, nata a Roman (Romania) il 9 maggio 1976, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Popa Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00232

DECRETO 24 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Comăniciu Călin Poparad Daniela Angela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Comăniciu Călin Poparad Daniela Angela, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist»

conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Ecaterina Teodoroiu» di Fagărăs nell'anno 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Ecaterina Teodoroiu» di Făgăras nell'anno 1996 dalla sig.ra Comăniciu Călin Poparad Daniela Angela, nata a Făgăras (Romania) il 26 ottobre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Comăniciu Călin Poparad Daniela Angela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00237

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Telemont Società Cooperativa», in Piancogno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 maggio 2006 dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società «Telemont Società Cooperativa», con sede in Piancogno (Brescia) (codice fiscale n. 02184770986) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Cesare Gatti, nato a Collecchio (Parma) il 6 febbraio 1952, ivi domiciliato in Via Spezia n. 68, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

09A00151

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Creativa Costruzioni S.c. a r.l.», in Erbusco, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 maggio 2006 dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società «Creativa Costruzioni S.c. a r.l.», con sede in Erbusco (Brescia) (codice fiscale n. 022979510982) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Cesare Gatti, nato a Collecchio (Parma) il 6 febbraio 1952, ivi domiciliato in Via Spezia n. 68, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

09A00152

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sencoop – Società Cooperativa», in Boltiere, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 14 dicembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società «Sencoop – Società Cooperativa», con sede in Boltiere (Bergamo) (codice fiscale n. 02915990168) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Bruno Rastelli, nato a Parma il 9 luglio 1952, ivi domiciliato in via Rapallo n. 2/D, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

09A00153

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Chiuro Solidale - Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Chiuro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza 1/2008 del 23 gennaio 2008-28 gennaio 2008 del Tribunale di Sondrio con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Chiuro Solidale – Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Chiuro (Sondrio) (codice fiscale n. 00689030146) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Bruno Rastelli, nato a Parma il 9 luglio 1952, ivi domiciliato in via Rapallo n. 2/D, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

09A00154

DECRETO 18 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ancora Soc. Coop. a r.l.», in Macerata, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2002, n. 224/2002 con la quale la società Ancora Soc. Coop. a r.l., con sede in Macerata è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Alberto Cavallaro ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla revoca della nomina a commissario liquidatore del dott. Alberto Cavallaro ed alla suo sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa il dott. Alberto Cavallaro è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della «Società Ancora», con sede in Macerata, ed è nominato in sua sostituzione il dott. Antonio Di Paola, nato a L'Aquila il 29 giugno 1957, domiciliato in Roma, via Antonio Cantore n. 17.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

09A00150

DECRETO 1° dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Dorin Ionescu Gabi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dorin Ionescu Gabi, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Iasi nell'anno 1999 dalla sig.ra Dorin Gabi, coniugata Ionescu, nata a Iasi (Romania) il giorno 27 gennaio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ionescu Gabi è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00479

DECRETO 18 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Vincenzo Coppola, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il signor Vincenzo Coppola, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Attestato di formazione professionale rilasciato dall'IHK Camera per il commercio e industria della Frisia orientale, Papenburg (Germania) e dell'esperienza professionale acquisita nella gestione di un bar per l'esercizio in Italia dell'attività di Somministrazione di almenti e bevande;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 4 dicembre 2008, che ha ritenuto il titolo dell' interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al signor Vincenzo Coppola, cittadino italiano, nato a Buccino (Italia) in data 2 novembre 1963, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo vali-

do per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 18 dicembre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

09A00360

DECRETO 18 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Zadrozinska Julia Teresa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Zadrozinska Julia Teresa, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diploma finale nella professione di parrucchiera - Lavorante parrucchiera, conseguito presso il Centro provinciale di perfezionamento professionale - Scuola di artigiani a Szczecin (Polonia) per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata in Polonia per complessivi mesi 10 circa;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 4 dicembre 2008, che ha ritenuto il titolo dell' interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Zadrozinska Julia Teresa, cittadina polacca, nata a Szczecin (Polonia) il 28 luglio 1979, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 18 dicembre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

09A00361

DECRETO 18 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Kitt Rebecca Trentel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di agente e rappresentante di commercio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kitt Rebecca Trentel, cittadina danese, ha chiesto il riconoscimento della Laurea in lingue commerciali inglese e spagnolo, conseguita nel 1992 all'Università di Odense (Danimarca) nonché del Master in lingue e relazioni internazionali svolto presso le Facoltà umanistiche dell'Università di Aalborg, per l'esercizio in Italia della professione di «agente e rappresentante di commercio»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 4 dicembre 2008, che ha ritenuto i titoli dell' interessata idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio, ai sensi della legge 3 maggio 1985, n. 204, per il loro contenuto formativo, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria FIEPET Confesercenti e Confcommercio - Fipe;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra. Kitt Rebecca Trentel, nata a Faaborg - Midtfyn (Danimarca) in data 16 luglio 1967, cittadina danese, sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, quali titoli validi per l'iscrizione al ruolo degli Agenti e rappresentanti di commercio ai sensi della legge 3 maggio 1985, n. 204, senza l'applicazione di alcuna misura

compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 18 dicembre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

09A00362

DECRETO 18 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Solomon Ioan, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Solomon Ioan, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del «Diploma de Absolvire a Scoolii Postliceale de Specialitate» nella specializzazione di tecnico, elettricista per radio-Tv, automatizzazioni e tecnica elettronica di calcolo professionale, per l'assunzione in Italia della qualifica di Responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 unitamente all'esperienza professionale maturata in Romania e in Italia in imprese abilitate per la lettera richiesta;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 4 dicembre 2008, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, unitamente all'esperienza professionale pluriennale maturata come lavoratore, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione e impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Solomon Ioan, nato a Sarata (Romania) il 18 marzo 1962, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Romania e in Italia in imprese del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione di impianti elettrici di cui all'art 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 18 dicembre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

09A00363

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 dicembre 2008.

Programmi concernenti la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile. URBAN - ITALIA.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROGRAMMAZIONE - INFRASTRUTTURE

Visti gli articoli 8, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 20 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1994, e la relativa circolare attuativa del Ministero del tesoro n. 77 del 28 dicembre 1995, i quali stabiliscono che la durata della contabilità speciale è in funzione della durata dell'Accordo e del tempo necessario all'attuazione del programma;

Visto l'art. 54 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997, che, tra le funzioni mantenute allo Stato, individua la «promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato, di intesa con la conferenza unificata»;

Visto il regolamento comunitario n. 1260 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, nei quali rientra il Programma di iniziativa comunitaria Urban II;

Vista la comunicazione agli Stati membri della Commissione europea n. 2000/C141/04 del 28 aprile 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea, serie C 141/8 del 19 maggio 2000, recante gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria concernente la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile, concretizzatasi con il Programma di iniziativa comunitaria Urban II;

Visto l'art. 145, comma 86, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2000, recante disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato che a titolo di concorso per l'attuazione dei progetti collocati nella graduatoria dei programmi di iniziativa comunitaria URBAN II, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2000, concede ai primi venti progetti non ammessi al finanziamento comunitario un contributo fino 10 miliardi di lire (5,16 Meuro) per una spesa complessiva massima di 100 miliardi di lire (51,65 Meuro) annue;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 415 dell'11 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 2001, con il quale è stata approvata la graduatoria relativa ai Programmi di iniziativa comunitaria Urban II;

Visto il decreto interministeriale del 27 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 2002, con il quale sono state definite le procedure e le modalità attuative del Programma ed, in particolare, l'art. 3 del predetto decreto nel quale si definisce il periodo di eleggibilità delle spese dal 17 luglio 2001;

Visto il resoconto della riunione tecnica, tenutasi il 22 novembre 2002, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inerente la determinazione delle procedure finanziarie e operative per l'attuazione del Programma Urban Italia;

Visto il decreto del 7 agosto 2003 con il quale, tra l'altro, sono stati approvati i programmi stralcio presentati dalle seguenti Amministrazioni comunali: Aversa (Caserta), Bagheria (Palermo), Bitonto (Bari), Brindisi, Caltagirone (Catania), Campobasso, Catanzaro, Cava de' Tirreni (Salerno), Cinisello Balsamo (Milano), Ercolano (Napoli), Livorno, Messina, Rovigo, Savona, Seregno (Milano), Settimo Torinese (Torino), Trapani, Trieste, Venaria Reale (Torino), Venezia;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *c)* del sopra citato decreto del 7 agosto 2003, il quale dispone che le Amministrazioni comunali sono tenute a spendere, entro il 31 dicembre 2006, il totale delle risorse messe a disposizione a valere sulla legge n. 388/2000, nonché tutte le quote di cofinanziamento locali, previste dall'art. 2 del D.I. 27 maggio 2002;

Visto il decreto del 3 febbraio 2004, n. 17 con il quale è stato modificato il finanziamento a valere sulla legge n. 388/2000, relativo al solo comune di Cinisello Balsamo e, di conseguenza, è stata modificata la quota assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto 11 aprile 2006, n. 312 che, modificando l'art. 2, comma 1, lettera *c)* del decreto del 7 agosto 2003, dispone che le Amministrazioni comunali sono tenute a spendere entro il 31 dicembre 2008 il totale delle risorse messe a disposizione a valere sulla legge n. 388/2000, nonché tutte le quote di cofinanziamento locali, previste dall'art. 2 del D.I. 27 maggio 2002;

Visto l'art. 1, comma 3 del sopra citato decreto 11 aprile 2006 che dispone che nel rispetto degli articoli 8, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 20 aprile 1994, e della relativa circolare attuativa del Ministero del tesoro n. 77 del 28 dicembre 1995, il termine stabilito per la copertura finanziaria del Programma e per il mantenimento della contabilità speciale dei singoli Comuni, è anch'esso prorogato al 31 dicembre 2008;

Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, convertito in legge n. 121 del 14 luglio 2008 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 99423 dell'11 agosto 2008 che proroga al 30 giugno 2009 le contabilità speciali delle Amministrazioni comunali del Programma Urban Italia;

Vista la nota della Commissione europea n. 011651 del 3 dicembre 2008 che prevede, alla luce del particolare periodo di crisi che i paesi europei si trovano ad affrontare, la possibilità di prorogare al 30 giugno 2009 il termine dell'ammissibilità della spesa per i Programmi comunitari in conformità degli articoli 30.2 e 14.2 del regolamento (CE) 1260/1999;

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 26748 del 9 dicembre 2008 relativa all'attivazione delle procedure, da parte delle Autorità di gestione dei Programmi comunitari, per la proroga al 30 giugno 2009 del termine di ammissibilità della spesa;

Considerato che per il Programma comunitario Urban II Italia 2000-2006 sono state attivate le procedure per la proroga al 30 giugno 2009 del termine dell'ammissibilità delle spese secondo quanto disposto dalla sopraccitata nota;

Considerato che il Programma Urban Italia è funzionalmente correlato al Programma di iniziativa comunitaria Urban II Italia 2000-2006;

Considerato che le risorse assegnate dall'art. 145, comma 86, della legge n. 388/2000, pari ad euro 103.291.379,81, sono state iscritte sul capitolo 7493 (ex 8620) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze «Fondo di rotazione per le politiche comunitarie»;

Considerato che le suddette risorse della legge n. 388/2000 sono state interamente impegnate per la realizzazione del Programma Urban Italia;

Considerato che le Amministrazioni comunali del Programma Urban Italia hanno espresso la volontà di ottenere la proroga al 30 giugno 2009 del termine dell'ammissibilità delle spese;

Ritenuto opportuno agevolare le Amministrazioni comunali coinvolte nel Programma Urban Italia soprattutto in ragione delle difficoltà che i Programmi operativi si trovano ad affrontare nel completo utilizzo delle risorse disponibili in conseguenza della attuale crisi finanziaria, che colpisce l'economia reale;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità e le necessità riportate in premessa, si dispone quanto segue:

il termine per la conclusione del Programma Urban Italia, stabilito nell'art. 2, comma 1, lettera *c)* del decreto del 7 agosto 2003 e s.m.i., è prorogato al 30 giugno 2009;

nel rispetto degli articoli 8, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367, e della relativa circolare attuativa del Ministero del tesoro del 28 dicembre 1995, n. 77, il termine stabilito per la copertura finanziaria del Programma e per il mantenimento della contabilità speciale dei singoli Comuni, è anch'esso prorogato al 30 giugno 2009.

Art. 2.

La proroga di cui al precedente art. 1 non comporta, a carico del bilancio dello Stato, alcun incremento di spesa rispetto all'importo totale previsto dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 145, comma 86, della legge n. 388/2000.

Roma, 23 dicembre 2008

Il direttore generale: NOLA

09A00357

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 dicembre 2008.

Variazione all'ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione Rif. DM23147 relativo allo studio per lo sviluppo, la caratterizzazione e l'efficacia di un nuovo preparato ad azione antinfettiva a base di anticorpi contro antigeni del virus dell'epatite C (HCV) e la formazione di ricercatori altamente qualificati in tutte le tecnologie connesse. (Decreto n. 1451/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008 n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'articolo 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità di bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2000, n. 860/Ric. di nomina del Comitato, così come previsto dall'articolo 7 del predetto Decreto Legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 ottobre 2003, n. 90402 d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale 14 marzo 2005, n. 602/Ric. pubblicato nella *G.U.* n. 68 del 23 marzo 2005, recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione per la realizzazione e/o il potenziamento di laboratori pubblico-privati nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia»(di seguito «bando laboratori pubblico-privati»*)*;

Visto il decreto direttoriale 31 ottobre 2006, n. 2244/Ric. pubblicato nel supplemento ordinario n.215 alla *G. U.* n.269 del 18 novembre 2006, con il quale, tra gli altri, è stato ammesso al finanziamento il progetto DM23147 di ricerca dal titolo «Studio per lo sviluppo, la caratterizzazione e l'efficacia di un nuovo preparato ad azione anti-infettiva a base di anticorpi contro antigeni del virus dell'epatite C (HCV)» e di formazione dal titolo «Formazione di ricercatori altamente qualificati in tutte le tecnologie connesse con lo studio e la produzione di preparati ad azione anti-infettiva a base di anticorpi contro antigeni del virus dell'epatite C (HCV), afferente al Laboratorio 5, beneficiari: C.N.R. IBB - Istituto di Biostrutture e Bioimmagini, Hardis S.p.A., Stazione Zoologica «A.Dohrn», Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Biologia e Patologia Cellulare e Molecolare;

Visto il contratto di finanziamento stipulato in data 18 luglio 2007 tra il soggetto convenzionato Intesa SanPaolo S.p.A. e i soggetti sopra indicati;

Vista la nota Kedrion S.p.A. trasmessa da Intesa Sanpaolo il 31.03.08 e pervenuta al Ministero il 22.04.08 prot. n. 3806, con la quale la società ha comunicato di aver incorporato per atto notarile del 20.12.07 di fusione per incorporazione a rogito Notaio Roberto Tolomei di Viareggio, repertorio n. 139119 e raccolta n. 27672, la Hardis S.p.A., cointestaria del contratto relativo al progetto sopra citato, subentrando pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi ivi compresi quelli derivanti da rapporti contrattuali precedentemente intrattenuti dalla società incorporata;

Acquisiti, al riguardo, i supplementi istruttori effettuati dagli esperti ministeriali e dall'istituto convenzionato;

Tenuto conto del parere espresso dal Comitato ex articolo 7 comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nella seduta del 24 novembre 2008 e riportato nel relativo verbale;

Considerato che la variazione proposta non modifica le finalità della ricerca e della formazione, non comporta incrementi delle spese e non contrasta con i criteri della più razionale utilizzazione delle risorse per il conseguimento del miglior risultato contrattuale;

Fermo restando, per il citato progetto DM23147, il costo totale ammesso e il relativo finanziamento, nonché i costi ammessi e i relativi finanziamenti per ciascun beneficiario;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica del citato decreto direttoriale n. 2244/Ric. del 31 ottobre 2006;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti contraenti sono autorizzati, nell'ambito del contratto di finanziamento del progetto di ricerca e formazione DM23147 presentato ai sensi dell'art.12 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, a fronte del «bando laboratori pubblico-privati» - Laboratorio 5, alle variazioni citate in premessa, relativamente al subentro della Kedrion S.p.A. nella titolarità del contratto per la quota parte di attività originariamente di pertinenza della Hardis S.p.A. che a seguito di atto di fusione è stata incorporata nella stessa Kedrion S.p.A.

Art. 2.

Intesa SanPaolo provvede a regolarizzare il contratto in argomento nel rispetto del presente decreto e secondo tutte le modalità di cui al citato decreto n. 2244/Ric del 31 ottobre 2006.

Art. 3.

1. Restano fermi i termini del finanziamento di cui all'art.2. comma 4 del decreto dirigenziale 2244/Ric. del 31 ottobre 2006.

2. Restano ferme tutte le altre disposizioni e modalità del predetto Decreto Direttoriale n.2244/Ric. del 31 ottobre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

09A00376

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SARDEGNA

DECRETO 31 dicembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Golfo Aranci e nomina del commissario straordinario.

IL VICEPRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale statutaria 10 luglio 2008, n. 1, e in particolare l'art. 22, comma 4;

Considerato che il presidente della Regione, con nota consegnata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 25 novembre 2008, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che le stesse sono diventate efficaci in data 26 dicembre 2008, determinando lo scioglimento del Consiglio regionale e l'indizione di nuove elezioni, come comunicato dal presidente del Consiglio regionale il 26 dicembre 2008;

Atteso che in caso di dimissioni del presidente della Regione le funzioni di presidente sono svolte dal vicepresidente che le esercita fino alla proclamazione del presidente della Regione a seguito delle elezioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 140 in data 15 dicembre 2008 con il quale sono state attribuite le funzioni di vicepresidente della Regione all'assessore dei lavori pubblici dott. Carlo Mannoni;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari;

Rilevato che il Consiglio comunale di Golfo Aranci (provincia di Olbia Tempio) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 è composto dal sindaco e da dodici consiglieri;

Considerato che, nel citato Comune, a causa delle dimissioni presentate contestualmente dalla metà più uno dei consiglieri, acquisite al protocollo del Comune in data 21 dicembre 2008, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento del suddetto organo elettivo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 75/13 del 30 dicembre 2008, adottata su proposta dell'assessore degli Enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Golfo Aranci e la nomina quale commissario straordinario della dott.ssa Giovanna Luisa Dedola, dirigente regionale in quiescenza, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessata attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il *curriculum* allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Golfo Aranci è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giovanna Luisa Dedola, dirigente regionale in quiescenza, è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Cagliari, 31 dicembre 2008

Il vicepresidente: MANNONI

ALLEGATO *1*

Relazione dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica

Nel Consiglio comunale di Golfo Aranci (Provincia di Olbia-Tempio), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, composto dal Sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni, presentate contestualmente e nel rispetto dell'art. 39, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dalla metà più uno dei consiglieri assegnati e acquisite al protocollo dell'ente in data 21 dicembre 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dall'art. 141 , comma 1, lettera *b)*, n. 3 del predetto decreto.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, lo scioglimento del Consiglio comunale di Golfo Aranci e la nomina del commissario straordinario, nella persona della dott.ssa Giovanna Luisa Dedola, avente i requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale suindicata, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'Assessore: SANNA

09A00373

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 14 gennaio 2009 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare del titolo: «Legge Sabato Salomonica».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Italiano Nuova Generazione, via V. Cropani n. 49 - 00118 Morena - Roma

09A00556

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-011) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.